

REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/90 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/90⁽⁴⁾, ha previsto in particolare, le modalità relative alla procedura di gara; che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, è d'uopo disporre che ogni concorrente possa presentare un'unica offerta, riguardante un volume di almeno 10 t, per singola categoria e per singola gara; che è inoltre opportuno esprimere anche in peso carcassa il limite di tolleranza ammesso per lo svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 859/89,

1. l'ultima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

• Essi possono presentare un'unica offerta per categoria e per gara. •

2. al paragrafo 4, lettera a), il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

• a) riguarda un quantitativo non inferiore a 10 t; •

Articolo 2

All'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 859/89, il testo della lettera a) è completato come segue:

• ovvero 175 kg; •

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1990.

Esso si applica a partire dalla prima gara del mese di agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 31.